

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVIII

BARI, 4 DICEMBRE 2017

n. 136



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

| |
|------------------------|
| S O M M A R I O |
|------------------------|

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 47

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126” 62850

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 48

“Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull'attività edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili” 62856

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 49

“Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici” 62860

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 50

“Modifiche all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia) “ 62865

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 51

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), norma interpretativa e altre norme in materia edilizia e tecnologica” 62866

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 52

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale Terra delle Gravine)” 62869

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 47

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

1. Ai sensi della lettera a) ed e), comma 1, articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti fuori bilancio di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) e q):

- a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo totale di euro 353,80, derivante dal decreto liquidazione competenze CTU numero cronologico 29559/2015 del Tribunale Bari, Sezione lavoro, R.G. 6319 del 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a), pari a euro 353,80, si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge”, che presenta la dovuta disponibilità;
- b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontante a euro 3.116,43, inerente il compenso professionale spettante all’avvocato professore Gaetano Veneto per incarico conferito in assenza di preventivo impegno di spesa relativo al contenzioso n. 1412, N/GS/AMET/GPA/G.L. contro Regione Puglia. Al finanziamento della spesa, di cui alla presente lettera b), pari a euro 3.116,43, si provvede, attraverso l’imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali”;
- c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dal contenzioso 6624/2003, TST, eredi Colamonico Francesco contro Regione Puglia, ERSAP, e Di Donato Erasmo, per un importo complessivo di euro 3.160,70. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c), pari a euro 3.160,70, si provvede con imputazione alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 “Gestione liquidatoria ex ERSAP. Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all’articolo 2, l.r. 18/1997, ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali”;
- d) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato

- dal d.lgs. 126/2014, relativi ai contenziosi numero: 4878/1995, AT, ERSAP contro Luisi Maria più tre, per un importo complessivo di euro 346,03; 2651/1996, RO, Argentieri Michele contro INPDAP e Regione Puglia, per un importo complessivo di euro 726,59; 2647/1996, GM, Signore Roberto contro INPDAP e Regione Puglia, per un importo complessivo di euro 1.011,15. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d), pari ad euro 2.083,77, di cui alla presente lettera d) si provvede con imputazione alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 "Gestione liquidatoria ex ERSAP. Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all'articolo 2, l.r. 18/1997 ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali";
- e) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, relativi ai contenziosi numero: 2648/1996 GM, Saponara Vito contro INPDAP e Regione Puglia per un importo complessivo di euro 1.233,87; 2649/1996 GM, Signore Roberto contro INPDAP e Regione Puglia per un importo complessivo di euro 1.011,15; 500/1996 GM, Greco Ugo contro INPDAP e Regione Puglia per un importo complessivo di euro 1.503,42. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e), pari a euro 3.748,44, si provvede con imputazione alla missione 16, programma 1, titolo 1, bilancio 2017, missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 4942 "Gestione liquidatoria ex ERSAP. Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all'articolo 2 l.r. 18/1997, ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali";
- f) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, relativi ai contenziosi numero: 4877/1995, GM, Castronovi Giuseppe contro Regione Puglia ex ERSAP, per un importo complessivo di euro 395,36; 4009/1993, GM, Ferrante Paolo contro Regione Puglia ex ERSAP, per un importo complessivo di euro 1.130,75; 9242/2003, GM, Pinto Maria contro Regione Puglia ex ERSAP e altri, per un importo complessivo di euro 854,41. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f), pari ad euro 2.380,52, si provvede con imputazione alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 "Gestione liquidatoria ex ERSAP. Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all'articolo 2, l.r. 18/1997, ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali";
- g) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, relativi ai contenziosi numero: 70/1984, SL, Cappello Italo e altri contro ERSAP, per un importo complessivo di euro 1.067,53; 537/1984, SL, Calabrese Anna Rita contro ERSAP, per un importo complessivo di euro 1.052,68; 462/1984, SL, De Masi Cosima e altri eredi di De Masi Giuseppe Filomeno contro Regione Puglia ex ERSAP e altri, per un importo complessivo di euro 726,46; 144/1984, SL, Ursino Vincenzo contro ERSAP, per un importo complessivo di euro 772,28. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g), pari a euro 3.628,95, si provvede con imputazione alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 "Gestione liquidatoria ex ERSAP. Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all'articolo 2, l.r. 18/1997 ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali";
- h) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, relativi ai contenziosi numero: 119/1987, VV, Vergallo Angela e altri contro ERSAP, per un importo complessivo di euro 2.182,66; 122/1987, SL, Ingrosso Angelo contro ERSAP, per un importo complessivo di euro 1.080,60; 1076/1987, SL, Negro Alberto contro ERSAP, per un importo complessivo di euro 790,00. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h), pari a euro 4.053,26, si provvede con imputazione alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 "Gestione liquidatoria ex ERSAP. Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all'articolo 2, tr. 18/1997 ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione

- e delle attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali”;
- i) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza n. 105/2017 del 23 novembre 2016 depositata in data 18 maggio 2017 del Tribunale superiore delle acque pubbliche di Roma dell’importo di euro 3.993,71. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i) si provvede imputando la somma di euro 3.993,71 alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, piano dei conti finanziari 1.10.05.04, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”, del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017;
- j) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dall’ordinanza di assegnazione Tribunale di Bari, repertorio 510/2016, procedura esecutiva n. 3681/2016, dell’importo di euro 969,38. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera j), pari a euro 969,38, si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali” del bilancio regionale;
- k) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs.126/2014, ammontante a complessivi euro 36.312,21, inerente i compensi professionali da corrispondere, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale n. 1222/2013 e n. 2003/2013, all’avvocato Giuseppe Cipriani, già dirigente e avvocato regionale in quiescenza, per l’attività defensionale svolta in qualità di avvocato interno, in relazione ai 33 contenziosi di seguito elencati, conclusi con esito favorevole alla Regione: 6675/01/SH; 6681/01/SH;7030/01/SH;7024/01/SH;6285/01/SH;5189/01/SH;6004/01/SH;6009/01/SH;3943/01/H; 6369/01/SH;7277/01/SH;3379/01/SH;6507/01/SH;7195/01/H; 7200/01/SH;3942/01/SH;4226/01/SH;6298/01/SH;6049/01/H;3930/01/SH;5865/01 /SH;3358/02/SH;3369/02/SH;3707/02/H;1228/02/SH;1126/02/SH;1091/02/SH;22/ 02/SH;2274/02/H;3424/02/SH;6396/02/SH;6482/02/SH;5967/02/SH.
- Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera k), pari a euro 36.312,21, si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1313 “Spese per competenze professionali ai legali interni in servizio presso il soppresso Settore legale ora in quiescenza”, previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell’Avvocatura”;
- l) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontante a complessivi euro 166.212,75, inerente i compensi professionali spettanti all’avvocato Giuseppe Cipriani, già dirigente e avvocato regionale in quiescenza, per l’attività professionale svolta in qualità di avvocato del libero foro in relazione al contenzioso 8466/02/C/L, Tribunale di Bari, GI.NI.MA. c/Regione Puglia. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera l) si provvede mediante imputazione dell’importo di euro 166.212,75, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, previa variazione del bilancio per l’importo di euro 166.212,75 in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell’Avvocatura” e contestuale variazione del bilancio in aumento per l’importo di euro 166.212,75 sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1 del capitolo 1312 del bilancio in corso;
- m) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi inerenti i contenziosi numero: 676/2017, Tribunale di Taranto, D.I. 1990/2017, D.B. c/Regione Puglia, competenze professionali avvocato Bruno Decorato, collegato al contenzioso n. 709/92/CO; 677/2017, Tribunale di Taranto, D.I. 1966/2017, D.B. c/Regione Puglia, competenze professionali avvocato Bruno Decorato, collegato al contenzioso 708/92/CO; 387/15/L, connesso ai contenziosi 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469 e

- 470/04/L, Consiglio di Stato, C. c/Commissario delegato per l'emergenza ambientale, appello avverso sentenze TAR Bari nn.2493, 2492, 2484, 2487, 2489, 2488, 2485 e 2483/2004, competenze professionali avvocato Pietro Nicolardi, integrazione debito fuori bilancio riconosciuto con legge regionale n. 32/2017. Al finanziamento della spesa complessiva di euro 29.175,35 di cui alla presente lettera m) si provvede come segue: euro 27.289,48 da imputare alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti"; euro 19,01 da imputare alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; euro 1.866,86 da imputare alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- n) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 1.391,46, di cui euro 1.051,00 per compenso, euro 251,12 per oneri riflessi ed euro 89,34 per IRAP, concernente il compenso professionale da corrispondere all'avvocato dell'Avvocatura regionale, avvocato Maddalena Torrente, che ne ha fatto richiesta, conformemente alle disposizioni vigenti ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del regolamento regionale n. 2/2010, come interpretato con deliberazione della Giunta regionale n. 1715 dell'8 agosto 2014, per l'attività defensionale svolta sulla base di incarico conferito prima dell'istituzione dell'Avvocatura, in assenza di impegno di spesa, e concluso nel 2012 con esito favorevole alla Regione. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera n) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1313 "Spese per competenze professionali ai legali interni", previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura" per l'importo complessivo di euro 1.391,46 secondo la seguente ripartizione: euro 1.051,00, totale del compenso derivante dalla notula, codice SIOPE 1213; euro 251,12, oneri riflessi a carico datore di lavoro, codice SIOPE 1221; euro 89,34, IRAP, codice SIOPE 1811;
- o) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 26.654,13, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, relativi ai contenziosi numero: 1675/09/SC, TAR Campania, sezione Salerno, Partito dei Cacciatori c/R.P., Maurizio Galardo, euro 634,40; 6195/01/N-B, TAR Lecce, Edilcoop Salentina c/R.P., Paola Petrucci, euro 3.238,97; 1051/06/SC, Tribunale Rodi Garganico, O.T. c/R.P., Ivano Pio Libero De Rosa, euro 1.623,87; 1481/08/SH, Tribunale di Foggia, R.F. c/R.P., Guido Celentano, euro 3.544,74; 1977/07/TR, G.d.P. di Bari, D.L. c/R.P., Carmela Patrizia Capobianco, euro 1.022,37; contenziosi dal n. 207 al n. 215/08/SC, Tribunale di Bari, R.A. più 8 c/R.P., Carmela Patrizia Capobianco, euro 16.589,78. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera o), si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", previa variazione del bilancio per l'importo di euro 26.654,13 in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura" e contestuale variazione del bilancio in aumento per l'importo di euro 26.654,13, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1 del capitolo 1312 del bilancio in corso;
- p) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla conciliazione numero cronologico 39916 del 19 settembre 2017, verbale di conciliazione n. 438/2017, dell'importo totale di euro 10.000,00. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera p) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3038 "Differenze retributive personale dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari. Spese per indennizzi" che presenta la dovuta disponibilità;
- q) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modifica-

to dal d.lgs. 126/2014, dell'importo totale di euro 426.795,95, derivante dalle sentenze n. 7 del 19 novembre 2012, del Tribunale regionale delle acque pubbliche, T.R.A.P., presso la Corte d'appello di Napoli, depositata l'8 gennaio 2013 esecutiva e n. 198 del 4 maggio 2016 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, T.S.A.P., di Roma, depositata il 15 giugno 2016, esecutiva. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera q), pari a euro 426.795,95, si provvede, per la sorte capitale pari a euro 294.977,47 mediante variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della missione 20, programma 3, titolo 1, macroaggregato 10, piano dei conti finanziari 1.10.01.99, capitolo 1110090 "fondo per la definizione delle partite potenziali" e pari variazione in aumento in termini di competenza e cassa della missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 3, piano dei conti finanziari 1.03.02.99, capitolo 1318 "spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 - fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017; imputando alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, piano dei conti finanziari 1.10.05.04, la somma di euro 66.503,49, al capitolo 1315 "oneri per ritardati pagamenti, quota interessi" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017, la somma di euro 15.043,86, al capitolo 1316 "Oneri per ritardati pagamenti quota rivalutazione" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017, la somma di euro 50.271,13, al capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 1 DICEMBRE, 2017

MICHELE EMILIANO

Allegato E1

Allegato 8/1
al D.Lgs 118/2011

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Legge regionale "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126" Rif.delibera Consiglio regionale del 21/11/2017 n.143



Pag. 1

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017 |
|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| 01.11.1 | Spese correnti | 10.169.054,09 36.464.712,87 46.633.766,96 | 0,00 525.548,02 525.548,02 | | 10.169.054,09 36.990.260,89 47.159.314,98 |
| | Totale Programma 11 - Altri servizi generali | 10.169.054,09 36.464.712,87 46.633.766,96 | 525.548,02 525.548,02 | | 10.169.054,09 36.990.260,89 47.159.314,98 |
| | Totale Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 98.297.568,22 1.987.947.424,01 2.086.009.453,87 | 0,00 525.548,02 525.548,02 | | 98.297.568,22 1.988.472.972,03 2.086.535.001,89 |
| 20.03.1 | Spese correnti | 0,00 538.627.102,79 506.371.734,74 | 0,00 525.548,02 525.548,02 | | 0,00 538.101.554,77 505.846.186,72 |
| | Totale Programma 03 - Altri fondi | 0,00 551.479.285,45 509.026.812,67 | 0,00 525.548,02 525.548,02 | | 0,00 550.953.707,43 508.501.264,65 |
| | Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti | 893.873.081,60 2.503.726.697,89 | 0,00 525.548,02 525.548,02 | | 893.347.533,58 2.503.201.149,87 |
| | | 5.631.739.834,31 21.502.431.157,68 28.729.229.274,23 | 0,00 525.548,02 525.548,02 | | 5.631.739.834,31 21.502.431.157,68 28.729.229.274,23 |



F.TO IL DIRIGENTE
SEZIONE BILANCIO E
RAGIONERIA
(Dott. Ciro Giuseppe IMPERIO)

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 48

“Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull’attività edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modalità di effettuazione dei controlli in ordine alle comunicazioni di inizio lavori asseverate

1. In relazione alle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA) presentate per gli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 6-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE) - testo A, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, lo sportello unico per l’edilizia (SUE), entro dieci giorni lavorativi successivi alla presentazione, controlla la completezza della documentazione.
2. I comuni, nell’ambito dei regolamenti SUE, possono definire modalità di svolgimento dei controlli, con cadenza almeno bimestrale, anche a campione, comunque in una quota non inferiore al 20 per cento delle comunicazioni presentate da individuare mediante preventivo sorteggio, prevedendo sopralluoghi in loco.
3. Il responsabile dello sportello unico per l’edilizia, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui è stato effettuato il sorteggio della pratica da sottoporre a controllo, ne dà comunicazione all’interessato indicando la data del sopralluogo. Entro i successivi trenta giorni il responsabile SUE comunica all’interessato l’esito del controllo.
4. In caso di esito negativo dei controlli, ove il responsabile SUE rilevi la insussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici per l’esecuzione degli interventi di cui al comma 1, ordina motivatamente all’interessato di conformare l’opera realizzata alla normativa vigente entro il termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione pecuniaria pari a euro 1.000,00.
5. La mancata sottoposizione a controllo delle CILA non preclude l’esercizio dei poteri di vigilanza comunale di cui agli articoli 27 e seguenti del d.p.r. 380/2001.

Art. 2

Modalità di effettuazione dei controlli in ordine alle segnalazioni certificate presentate ai fini dell’agibilità

1. In relazione alle segnalazioni certificate presentate ai fini dell’agibilità ai sensi dell’articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE), emanato con d.p.r. 380/2001, i comuni, nell’ambito dei regolamenti SUE, possono definire modalità di svolgimento dei controlli mensili anche a campione, comunque in una quota non inferiore al 20 per cento delle segnalazioni presentate, da individuare mediante preventivo sorteggio, prevedendo l’ispezione delle opere realizzate.
2. Il responsabile dello sportello unico per l’edilizia (SUE), entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui è stato effettuato il sorteggio della pratica da sottoporre a controllo, ne dà comunicazione all’interessato indicando la data dell’eventuale ispezione dell’immobile o manufatto. Entro i successivi trenta giorni il responsabile SUE comunica all’interessato l’esito del controllo.

3. In caso di esito negativo dei controlli, ove il responsabile SUE rilevi la carenza delle condizioni e dei requisiti in materia di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e barriere architettoniche, ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata alla normativa vigente entro il termine di sessanta giorni, disponendo l'inagibilità dell'opera, ferma restando l'applicazione delle sanzioni per le opere realizzate in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o dal permesso di costruire o con variazioni essenziali.
4. La mancata sottoposizione a controllo delle segnalazioni certificate di agibilità non preclude l'esercizio dei poteri di vigilanza comunale di cui agli articoli 27 e seguenti del d.p.r. 380/2001.

Art. 3

Disposizioni di coordinamento. Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 21, alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8, alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 e alla legge regionale 10 maggio 2012, n. 39

1. Alla legislazione regionale sono apportate le seguenti disposizioni di coordinamento:
 - a) alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 1 bis dell'articolo 3, come aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 21 e successivamente sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2014, n. 49, le parole: "prima del rilascio del certificato di agibilità." sono sostituite dalle seguenti: "prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE), emanato con d.p.r. 380/2001.;"
 - 2) al comma 4 dell'articolo 4, come modificato dall'articolo 4 della l.r. 49/2014, le parole: "prima del rilascio del certificato di agibilità." sono sostituite dalle seguenti: "prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE), emanato con d.p.r. 380/2001.;"
 - 3) al comma 3 dell'articolo 5 le parole: "mediante denuncia di inizio attività (DIA), ai sensi dell'articolo 22 del t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con d.p.r. 380/2001, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, o, in alternativa, mediante permesso di costruire." sono sostituite dalle seguenti: "mediante permesso di costruire o mediante segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire.;"
 - 4) al comma 1 dell'articolo 7, come modificato dall'articolo 5 della l.r. 21/2011, dall'articolo 20 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18, dall'articolo 12 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26, dall'articolo 1 della l.r. 49/2014, dall'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2015, n. 33 e dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 37, le parole: "la DIA" sono sostituite dalle seguenti: "la segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire";
 - b) alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbana) sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 2, lettera g), dell'articolo 7 bis, le parole: "prima del rilascio del certificato di agibilità." sono sostituite dalle seguenti: "prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità di cui all'articolo 24 del t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE), emanato con d.p.r. 380/2001.;"
 - 2) al comma 3, lettera c), dell'articolo 7 ter, le parole: "prima del rilascio del certificato di agibilità;" sono sostituite dalle seguenti: "prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità di cui all'articolo 24 del t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE),"

- emanato con d.p.r. 380/2001.”;
- 3) il comma 4 dell’articolo 7 quinquies, è sostituito dal seguente:
“4. Gli interventi di cui agli articoli 7 ter e 7 quater sono realizzabili mediante permesso di costruire o mediante segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire.”;
- c) al comma 2 dell’articolo 8, capo II della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), le parole: “Alla domanda deve essere allegato il certificato di agibilità” sono sostituite dalle seguenti: “Alla domanda deve essere allegata la segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE), emanato con decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380”;
- d) alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate) sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 2, lettera b), dell’articolo 1 sono soppresse le seguenti parole: “, limitatamente agli edifici di edilizia residenziale pubblica”;
 - 2) al comma 2 dell’articolo 6 le parole: “sono soggetti a permesso di costruire” sono sostituite dalle seguenti: “sono realizzati mediante permesso di costruire o mediante segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire”;
 - 3) al comma 1 dell’articolo 7 dopo le parole: “previo rilascio del permesso di costruire” sono aggiunte le seguenti: “o previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire”;
 - 4) il comma 2 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“2. Gli interventi di cui al presente articolo comportano la corresponsione del contributo ai sensi dell’articolo 16 del d.p.r. 380/2001.”;
 - 5) al comma 1 dell’articolo 8, dopo le parole: “previo rilascio del permesso di costruire”, sono aggiunte le seguenti: “o previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire”;
 - 6) il comma 2 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:
“2. Gli interventi di cui al presente articolo comportano la corresponsione del contributo ai sensi dell’articolo 16 del d.p.r. 380/2001.”;
- e) alla legge regionale 10 dicembre 2012, n. 39 (Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà), sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 2 dell’articolo 5, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
“Gli interventi previsti dalla presente legge, qualora comportino incremento di volumetrie o superfici utili, sono realizzati previo rilascio del permesso di costruire o previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire. Alla richiesta di rilascio del permesso di costruire o alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, in alternativa al permesso di costruire, devono essere allegati, oltre alla documentazione già prevista dalla vigente normativa.”;
 - 2) dopo il comma 6 dell’articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
“6 bis. Gli interventi previsti dalla presente legge, qualora non comportino incremento di volumetrie o superfici utili e non prevedano la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio, sono realizzati senza alcun titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”;
“6 ter. Gli interventi previsti dalla presente legge, qualora non comportino incremento di volumetrie o superfici utili e prevedano la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio, sono realizzati previa comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 6-bis del t.u. emanato con d.p.r. 380/2001.”.

Art. 4

Disposizioni in materia di mutamento della destinazione d'uso degli immobili

1. Costituiscono mutamenti della destinazione d'uso rilevanti le forme di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare comportanti il passaggio a una diversa categoria funzionale tra quelle di seguito indicate, ancorché non accompagnate dall'esecuzione di opere edilizie:
 - a) residenziale;
 - b) turistico-ricettiva;
 - c) produttiva e direzionale;
 - d) commerciale;
 - e) rurale.
2. La destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile, come risultante dal titolo abilitativo edilizio o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento oppure da altri atti probanti successivi all'accatastamento.
3. I mutamenti di destinazione d'uso rilevanti di cui al comma 1, con o senza opere, sono realizzati mediante permesso di costruire o mediante segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire, a seconda della tipologia dell'intervento edilizio al quale è connesso il mutamento della destinazione d'uso. Gli interventi che prevedono una diversa destinazione d'uso tra quelle riconducibili alla medesima categoria funzionale sono realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività.
4. I mutamenti di destinazione d'uso, anche quelli non comportanti il passaggio a una diversa categoria funzionale, sono ammessi nel rispetto delle condizioni e degli usi previsti dagli strumenti urbanistici comunali.
5. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono limitazioni ai mutamenti della destinazione d'uso, qualora sussistano esigenze di tutela della salute, della sicurezza, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e culturale, del decoro urbano, nonché di salvaguardia e valorizzazione dei caratteri identitari e tradizionali del contesto sociale e architettonico.
6. Sono fatti salvi i vincoli relativi alle destinazioni d'uso derivanti da finanziamento pubblico o da varianti urbanistiche regolate da specifiche disposizioni normative e/o convenzionali.

Art. 5

Abrogazione della legge regionale 7 aprile 2014, n. 12

1. La legge regionale 7 aprile 2014, n. 12 (Disposizioni in materia di certificato di agibilità, in attuazione dell'articolo 25, comma 5-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 1 DICEMBRE 2017

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 49

“Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO I

Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive e delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione.

Art. 1

Finalità

1. Con le presenti disposizioni la Regione Puglia disciplina le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture turistiche ricettive, nonché delle attività turistiche ricettive a uso pubblico gestite in regime di concessione e le modalità di rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici.

Art. 2

Soggetti destinatari

1. Sono soggetti alla disciplina delle presenti disposizioni tutte le strutture turistiche ricettive alberghiere ed extralberghiere, comprese le strutture agrituristiche, nonché le attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e gli stabilimenti balneari.

Art. 3

Comunicazione dei prezzi

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 è fatto obbligo di comunicare telematicamente i prezzi utilizzando l'apposito sistema applicativo predisposto dalla Regione.

2. I prezzi comunicati si intendono quali prezzi massimi praticabili.

3. Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non deve essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti. I prezzi indicati nella comunicazione devono essere comprensivi di tutte le voci accessorie necessarie per la fruizione del servizio offerto.

Art. 4

Procedure

1. I prezzi dei servizi delle strutture turistiche ricettive sono liberamente determinati dai singoli operatori

del settore.

2. La raccolta dei dati e l'istruttoria dei relativi procedimenti anche connessi ai prezzi sono espletate dall'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione.
3. La comunicazione dei prezzi e dei servizi di cui all'articolo 3 va presentata all'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione entro il 1° ottobre di ogni anno. Ultimate le procedure di validazione, l'Agenzia trasmette gli esiti a ciascun comune in ragione della relativa competenza territoriale.
4. I prezzi comunicati hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.
5. Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione è effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla data di apertura. I prezzi comunicati hanno validità sino al 31 dicembre dell'anno in corso. In caso di apertura oltre la data del 1° ottobre la comunicazione va effettuata anche per l'anno successivo.
6. Nel medesimo termine di cui al comma 5 è comunicata anche la eventuale cessazione dell'esercizio o la sospensione dell'attività e la riattivazione.

Art. 5 Modalità

1. La mancata o incompleta denuncia dei prezzi nei termini previsti dalle presenti disposizioni comporta la conferma dei prezzi dichiarati nell'ultima comunicazione regolarmente convalidata, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme sanzionatorie per omessa denuncia di cui all'articolo 8.
2. Nella comunicazione dei prezzi, i gestori delle strutture turistiche ricettive dichiarano anche i dati sui servizi.
3. Le comunicazioni compilate irregolarmente sono considerate nulle a tutti gli effetti. È tuttavia, facoltà dall'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione invitare il titolare dell'esercizio a ricompilare correttamente la nuova denuncia entro il termine massimo di 30 giorni dall'invito.

Art. 6 Convalida delle comunicazioni dei prezzi

1. Espletate le procedure di cui all'articolo 4, comma 2, l'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione convalida le comunicazioni dei prezzi.
2. Ultimate le operazioni di convalida l'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, pubblica i dati nel sistema informativo regionale turistico "SIR-Tur".

Art. 7 Pubblicità dei prezzi e dei servizi turistici

1. I titolari e/o i gestori delle strutture ricettive turistiche pubbliche e private di cui all'articolo 2 nonché gli

enti, i consorzi, le associazioni di categoria e, comunque, tutti gli altri organismi operanti nel settore turistico ricettivo che intendano pubblicizzare materiale promozionale contenente i prezzi e i dati sui servizi turistici ubicati nella regione, si uniformano alle dichiarazioni riportate sui modelli di classificazione o, comunque, sulle autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività.

2. È fatto obbligo agli esercenti di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nel locale di ricevimento degli ospiti, una tabella nella quale sono indicati i prezzi conformemente all'ultima comunicazione vidimata ai sensi delle presenti disposizioni.

3. È fatto obbligo, altresì, di tenere esposto, in modo ben visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi conformemente ai contenuti della tabella di cui al comma 2.

4. La tabella e il cartellino dei prezzi che recano le indicazioni in italiano, tedesco, inglese e francese, devono essere conformi a quelli approvati dalla Regione.

5. Gli esercizi ricettivi turistici autorizzati anche alla somministrazione di pasti e bevande devono tenere esposto, in un'apposita teca, collocata all'esterno dell'ingresso della sala ristoro, il menù del giorno con i relativi prezzi.

Art. 8

Sanzioni amministrative

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), la competenza in ordine al procedimento sanzionatorio è attribuita ai comuni.

2. L'istruttoria del procedimento sanzionatorio è regolamentata dalle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. Salva l'applicazione delle norme previste dal codice penale, chiunque ometta di presentare la dichiarazione dei prezzi e dei servizi nei modi e nei termini previsti dagli articoli 3 e 4 è passibile di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.200,00, oltre alla conferma dei prezzi dichiarati nell'ultima comunicazione regolarmente convalidata.

4. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, è passibile di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.200,00. In caso di recidiva la sanzione si raddoppia.

5. Chiunque violi la disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, è passibile di una sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00.

6. Il titolare e/o il gestore di struttura ricettiva di cui all'articolo 2 che non consenta gli accertamenti disposti ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme tariffarie è passibile di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. In caso di persistenza al rifiuto, il comune competente per il territorio in cui è ubicata la struttura procede a sospendere l'attività fino a quando il titolare della stessa non abbia ottemperato.

to all'obbligo.

CAPO II

Rilevazione dei dati sui flussi turistici a fini statistici

Art. 9

Trasmissione dati statistici sul movimento turistico

1. I titolari delle strutture ricettive di qualsiasi tipologia e classificazione, inclusi i bed and breakfast (B&B) sono tenuti a inviare i dati sul movimento turistico all'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, esclusivamente attraverso il Sistema Puglia per l'osservatorio turistico (SPOT).
2. La rilevazione dei dati sul movimento turistico relativi ad arrivi, partenze, assenza di movimento ed esercizio chiuso, avviene giornalmente. La trasmissione avviene, inderogabilmente, entro il giorno 5 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni del mese precedente.
3. Le funzioni di verifica relative alla trasmissione dei dati da parte delle strutture ricettive tramite il Sistema Puglia per l'osservatorio turistico sono esercitate dall'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione.
4. L'Agenzia regionale del turismo Puglia promozione provvede, entro la prima decade di maggio, ottobre e febbraio, all'estrazione dal Sistema dell'elenco delle strutture inadempienti con riferimento alla data del giorno 5 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni del mese precedente.
5. Gli esiti sono trasmessi a ciascun comune in ragione della relativa competenza territoriale.

Art. 10

Sanzioni amministrative

1. Per l'inadempienza totale o parziale nella trasmissione dei dati attraverso il Sistema Puglia per l'osservatorio turistico (SPOT) da parte di tutte le strutture ricettive, inclusi i Bed and Breakfast, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di euro 200,00 per le inadempienze parziali ed euro 1.200,00 per le inadempienze totali, applicabile per un massimo di tre volte per ciascun anno.

CAPO III

Norme finali

Art. 11

Accertamento delle violazioni e funzioni di vigilanza

1. Le violazioni alle norme delle presenti disposizioni sono accertate dalla Polizia locale e dagli organi di Polizia di Stato abilitati dalle vigenti leggi.

2. Per gli stabilimenti balneari, l'esercizio della vigilanza e del controllo è esercitato anche dalla capitaneria di porto territoriale.
3. Il procedimento volto all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per legge nei confronti delle strutture inadempienti è disciplinato dalla l. 689/1981.

Art. 12

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) la legge regionale 5 settembre 1994, n. 29 (Liberalizzazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione);
 - b) l'articolo 9 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012);
 - c) l'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013).

Art. 13

Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni si rinvia alla legislazione statale e regionale di riferimento.
2. I proventi delle sanzioni previste dalla presente legge sono devoluti ai comuni.
3. La presente norma, nella parte attuativa, si applica dal 1° ottobre 2018.

La presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 1 DICEMBRE 2017

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 50

“Modifiche all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia) “

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1

1. All’articolo 7, titolo II, della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito da seguente:

“2. Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che alla Regione Puglia, alle agenzie e ai suoi enti strumentali, nonché alle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale. Alle medesime disposizioni si adeguano le società interamente partecipate dalla Regione Puglia.”;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, la riduzione dei compensi di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non opera nei confronti dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.”.

La presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 1 DICEMBRE 2017

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 51

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), norma interpretativa e altre norme in materia edilizia e tecnologica”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

1. All’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 2016, n. 28 e successivamente dall’articolo 2, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 37, è sostituito dal seguente:

“3. Gli interventi di ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici. E’ consentito il mantenimento dei distacchi, degli arretramenti e degli allineamenti dei manufatti preesistenti limitatamente alla sagoma preesistente. In mancanza di specifica previsione in detti strumenti, e nel caso di ricostruzione di edifici nella stessa sagoma planimetrica dell’esistente, le volumetrie in ampliamento sono consentite nel rispetto delle altezze massime della strumentazione urbanistica comunale vigente e delle distanze minime previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).”;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Al fine di ripristinare la conformità degli edifici esistenti con le disposizioni del codice della strada, la ricostruzione può avvenire su diverso sedime all’interno dell’area di pertinenza, fermo restando il rispetto delle distanze di cui al d.m. 1444/1968.”.

Art. 2

Modifiche all’articolo 5 della l.r. 14/2009

1. All’articolo 5 della l.r. 14/2009 è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 20 febbraio 2012, n. 1 e successivamente dall’articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2014, n. 49 e dall’articolo 3, lettera a), della legge 19 novembre 2015, n. 33, le parole: “1° agosto 2016.” sono sostituite dalle seguenti: “1° agosto 2017.”.

Art. 3

Modifiche all’articolo 7 della l.r. 14/2009

1. All’articolo 7 della l.r. 14/2009 è apportata la seguente modifica:

- a) al comma 1, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 1 agosto 2011, n. 21 e successivamente dall'articolo 20, comma 1, lettera c), della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18, dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26, dall'articolo 1 della l.r. 49/2014, dall'articolo 5 della l.r. 33/2015 e infine dall'articolo 5, comma 1, della l.r. 37/2016, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

Art. 4

Entrata in vigore

1. L'articolo 2, comma 1, e l'articolo 3 della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

Art. 5

Norma d'interpretazione autentica

1. L'articolo 7, comma 1, della l.r. 14/2009 si interpreta nel senso che la data di presentazione dell'istanza per permesso di costruire, purché completa in ogni suo elemento, costituisce anche riferimento temporale per la determinazione della normativa edilizia regionale applicabile ai fini del rilascio del titolo.

Art. 6

Produzione di energia da fonti rinnovabili in zona "A"

1. Sugli edifici rientranti nella zona territoriale di tipo "A" degli strumenti urbanistici vigenti è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici definiti dal codice di impianto F.1 a e F.1 b, ai sensi e alle condizioni previste dalla vigente regolamentazione regionale.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e amministrative incompatibili con la disposizione di cui al comma 1.

Art. 7

Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33

1. Alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminter-rati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 dell'articolo 1, lettera c), dopo le parole: "uso terziario e/o commerciale" sono aggiunte le seguenti: ", nonché a usi strettamente connessi con le residenze ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), compresi gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 16, comma 5, lettera a), della legge regionale 10 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), i laboratori per arti e mestieri e per imprese artigiane di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) dirette alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici, alla produzione di beni di natura artistica, con l'esclusione

- delle attività rumorose, inquinanti o comunque moleste.”;
- b) al comma 3 dell’articolo 1, alla lettera a), come modificata dall’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2013, n. 38 e successivamente dall’articolo 67 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40, le parole: “30 giugno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2017”;
- c) al comma 1 dell’articolo 4, come modificato dall’articolo 1 della l.r. 38/2013, dall’articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2014, n. 16 e infine dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 37, le parole: “30 giugno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2017”;
- d) al comma 1 dell’articolo 8, dopo le parole: “uso terziario e/o commerciale” sono aggiunte le seguenti: “,nonché agli usi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c)”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 1 DICEMBRE 2017

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 52

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale Terra delle Gravine)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifica all'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18

1. All'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale "Terra delle gravine) il comma 5 quater, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 10, è sostituito dal seguente:

“5 quater. La perimetrazione del Parco deve essere rivista utilizzando confini certi, quali strade e muri a secco, al fine di tabellarla obbligatoriamente e opportunamente. Il confine va riperimetrato obbligatoriamente, sia per la zona 1 che per la zona 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sentiti i sindaci dei comuni interessati dal parco.”.

Art. 2

Modifica all'articolo 5 della l.r. 18/2005

1. L'articolo 5 della l.r. 18/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Gestione

1. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 23, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), la gestione del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" è affidata a un consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265).

2. Il consorzio è costituito dagli enti locali interessati.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, gli enti di cui al comma 2 approvano lo statuto del consorzio sulla base dello schema di statuto approvato dalla Regione Puglia con deliberazione Giunta regionale 3 agosto 2007, n. 1366.

4. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene o servizio finalizzato alla gestione del Parco, nella disponibilità della Provincia di Taranto in qualità di ente di gestione provvisoria o da quest'ultima acquistati, confluiscono nel patrimonio del consorzio, entro novanta giorni dalla costituzione dello stesso.

5. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente

inattività, il presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla pianificazione territoriale, può nominare un commissario che sostituisce il consorzio.”.

Art. 3

Modifica all'articolo 11 della l.r. 18/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 18/2005 è aggiunto il seguente periodo:
“Diversamente, la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a), b) e c), da effettuarsi su edifici ubicati nei centri edificati, è subordinata unicamente alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal proponente e dal tecnico incaricato, attestante la conformità degli interventi da realizzare a quanto stabilito dagli articoli 2 e 4.”.

Art. 4

Modifica all'articolo 18 della l.r.18/2005



1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 18/2005 le parole: “dell'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Taranto” sono sostituite dalle seguenti: “del consorzio di cui all'articolo 5.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 1 DIC 2017

MICHELE EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
GrafSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)